



PROVINCIA DI
BOLOGNA

Ufficio politiche sociali e per la salute
Finelli, 9/a - 40126 Bologna

4 MAR. 2008

M. Campese



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE HAITI INTEGRITY PROJECT (A.I.H.I.P.)

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

È costituita l'Associazione a carattere "INTERNAZIONALE", nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile.

L'Associazione socio-culturale assume la denominazione di:
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE HAITI INTEGRITY PROJECT

L'Associazione ha la sede legale in via Vespucci, 1. Casalecchio di Reno, Bologna.

La sua durata è illimitata.

Viene adottato il logo che in seguito è descritto: semicerchio di colore blu su fondo bianco, su cui è poggiata la pianta di Haiti di colore rosso. Nel semicerchio la scrittura in maiuscolo di colore bianco ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE HAITI, al centro l'acronimo A.I.H.I.P di colore blu e in basso orizzontale e in carattere capitale la scritta INTEGRITY PROJECT di colore giallo.

Alla base del logo compaiono gli estremi di riferimento dell'Associazione.

TITOLO II

Scopo - Finalità:

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità socio-culturale e di promuovere attività di sviluppo a carattere di sostenibilità in favore del popolo haitiano e in collaborazione con altri paesi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità ispirandosi a principi democratici e di uguaglianza nel rispetto dei diritti umani.

L'Associazione si impegna a promuovere tutte le attività necessarie per fare uscire il popolo haitiano dal sottosviluppo con l'aiuto di tutti gli associati e volontariato senza scopo di lucro e con le finalità:

- solidarietà;
- sviluppo socio-educativo;
- cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- scambio scientifico;
- scambio culturale;


Il tutto, in un'atmosfera di solidarietà e cooperazione tra i popoli e gli stati, anche tra altri paesi.

Obiettivi dell'Associazione:

ART. 3

La "mission" dell'Associazione prevede i seguenti impegni:

- sostenere le varie attività di sviluppo sostenibile;
- contribuire a limitare la condizione di sottosviluppo del popolo haitiano;
- favorire le conoscenze e l'interscambio con il popolo e lo stato haitiano;
- promuovere lo sviluppo delle risorse del paese integrando l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e sostenibili per un'equilibrata crescita economica;
- offrire cooperazione e consulenza professionale di programmi d'investimento;
- garantire uno sviluppo sostenibile e non dipendente;
- organizzare e promuovere eventi socio-culturali e scientifici;
- promuovere e realizzare scambi culturali, scientifici, artistici, economici e sociali;



- promuovere lo sviluppo delle risorse energetiche alternative;
- promuovere attività di turismo consapevole a carattere culturale, ecologico, sociale;
- collaborare con le Università, le Associazioni nazionali ed internazionali, le Fondazioni impegnate nell'attività d'interscambio culturale, professionale, nonché prodursi in ricerche e sperimentazione socio-educativa;
- attuare programmi, progetti, laboratori di formazione e di ricerca, azioni sia individuali che di gruppo in Europa e all'estero che stimolino i rapporti tra differenti culture per una profonda intesa e cooperazione tra i popoli.

Gli obiettivi elencati sono da intendere a mero titolo esemplificativo e non tassativo.

I fini dell'Associazione potranno essere realizzati con le modalità che saranno ritenute più opportune, anche attraverso organismi e istituzioni specifici, accordi e/o convenzioni costituite appositamente.

TITOLO III

Soci

ART. 4

I soci possono essere persone fisiche, che condividono e si adoperano per conseguire gli scopi dell'Associazione. Possono inoltre essere soci, Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni il cui scopo e la cui attività non entrino in contrasto con quelle dell'Associazione.

A sua volta, l'Associazione potrà entrare a fare parte di altre Associazioni, Fondazioni, Circoli, Enti, Istituzioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione può contribuire altresì anche a sostenere lo sviluppo e il sostegno di Enti Associazioni, Fondazioni, Circoli Culturali, che perseguono scopi analoghi sia in Europa, sia all'estero.

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Il rapporto associativo non comporta alcun limite temporale né operativo inerente ai diritti che da esso derivano.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta di adesione compilando il modulo di iscrizione, sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può riservarsi il diritto di non accogliere la domanda d'ammissione con motivazione, qualora ne sia costretto da gravi motivi e comunque su previa verifica dei requisiti di correttezza etica ed onestà; naturalmente, la domanda è valutata dal Consiglio Direttivo in base agli scopi dell'Associazione.

Successivamente all'atto della richiesta di adesione, ottenuto il consenso da parte del Consiglio Direttivo con il versamento della quota associativa verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

I minorenni (età sotto i 18 anni), possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà, non hanno diritto ad eleggere ed essere eletti nelle cariche associative prima della maggiore età.

ART. 7

La qualifica di socio dà diritto:

- a poter partecipare alle attività pubbliche di divulgazione della "mission" dell'Associazione, alle attività di interscambio culturale ed altre iniziative secondo gli scopi e le finalità del presente statuto, ed inoltre proporre il proprio coinvolgimento nelle attività di consulenza promosse dall'Associazione secondo la propria professionalità, la propria esperienza ed in accordo con i coordinatori dei diversi progetti specifici che saranno attivati;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti interni e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.



ART. 8

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Cause della perdita della qualifica di socio

ART. 9

Sono cause della perdita di qualifica di socio:

- Decesso
- Dimissioni, che dovranno essere comunicate per iscritto all'Associazione con la contestuale restituzione della tessera di socio.
- Decadenza e cioè perdita di alcuni o tutti i requisiti a motivo dell'originaria ammissione
- Per accertati motivi d'incompatibilità.
- Per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e regolamenti interni.
- Nell'ipotesi in cui il socio si renda moroso nel versamento della quota, o nel pagamento di debiti eventualmente contratti con l'Associazione a qualsiasi titolo.
- Per avere arrecato un danno materiale o morale all'Associazione o avere compiuto atti che vanno a ledere l'esistenza dell'Associazione stessa.
- Per non avere ottemperato alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- Per avere svolto o avere tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- Per avere in qualunque modo arrecato gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a conoscenza della presenza di una delle suindicate cause provvederà, convocato e sentito il socio, ad emettere un provvedimento di esclusione.

Il provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato in sede di convocazione dalla prima Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà eventualmente anche in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione negli elenchi dei soci che potrà avvenire solo successivamente alla ratifica assembleare del provvedimento di esclusione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza *dalla qualifica di socio* senza necessità di alcuna altra formalità.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 11

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi rappresentativi.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia verso gli altri soci, sia verso i terzi; sono inoltre tenuti ad accettare le norme del presente Statuto e il regolamento interno.

Nessun diritto compete agli eredi o aventi causa *sui beni donati* e sulle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo, salvo i limiti previsti dalla legge.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;



- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni (Università) o di Enti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune. È costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 13

L'esercizio sociale va dal __01/_Gennaio_____ al 31/_Dicembre_____ di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblea

ART. 15

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'assemblea ordinaria che deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 17

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e



determinandone le modalità e poteri.

ART. 18

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Tale avviso deve inoltre essere comunicato ad ogni socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail con avviso di ricevimento.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole 3/4 degli associati.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza darà la delega al Vice Presidente.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere-Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o fax, entrambi con conferma di avvenuta ricezione, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) proporre all'assemblea di deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori d'attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.



ART. 21

In caso di mancanza della maggioranza dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire i componenti assenti nominandoli fra i primi non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza; in tal caso, entro 20 giorni sarà convocata l'Assemblea dal Presidente perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza anche in giudizio e il potere di firma dell'Associazione. Aprirà un conto corrente su basi attive, intestato all'Associazione.

Il Presidente in unione con il Tesoriere gestisce le questioni finanziarie e le spese, redige i preventivi, controlla i rendiconti, ponendo in rilievo eventuali problemi o irregolarità.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento darà la delega al Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni dalle suddette, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Oltre alla regolare tenuta degli elenchi sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e, comunque, secondo le normative vigenti.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote dei soci
- Contributi volontari dei soci
- Donazioni di persone fisiche o giuridiche
- Contributi di istituzioni pubbliche e private
- Lasciti patrimoniali o testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Proventi d'iniziativa a carattere economico e commerciale coerenti con gli scopi sociali.

Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'Assemblea straordinaria che prevede a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.



L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini d'utilità sociale.

Clausola compromissoria

ART. 26

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza d'accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Norma finale

ART.27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.